

Esente da bollo ai sensi dell'art. 13  
all. B D.R.R. 26-10-1972 n. 642.

N. 1002 reg Sent.

anno 1993

N. 9094 reg Ric.

14161-14162-14163

anno 1993

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA  
CAMPANIA - NAPOLI, 2^ SEZIONE-*

composto dai signori magistrati:

Umberto Orrei

Presidente

Dante D'Alessio

Consigliere est.

Antonio Ferone


Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

-- sul ricorso n. 9094 del 1993 Reg. Gen. (n.1764 R.Sez. 2^), proposto da  
DE MARTINO Paola, INO Lucia, DELL'UNTO Mario, PASCALE  
Giancarlo, D'AMELIO Lucio, SANTONASTASO Elio; ADRIGERI  
Adriano, GOLIA Elena, CASORIA Maria Antonietta, TONZIELLO  
Pasquale, NUNZIATA Salvatore, DE MUSSO Francesco e PUGLIESE  
Paolo, rappresentati e difesi dall'avv.to Orazio Abbamonte e dall'avv. Luigi  
Maria D'Angiolella, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16,  
-- e sui ricorsi nn.14161, 14162 e 14163 del 1993 R.G. (nn. 3076, 3077 e  
3078 R. Sez. 2^), proposti rispettivamente da:

DE MARTINO Paola, SANTONASTASO Elio e PASCALE Giancarlo,  
rappresentati e difesi dall'avv.to Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio  
eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16,



**contro**

-- il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t.,  
-- la Sovrintendenza Scolastica Regionale della Campania, in persona del  
Sovrintendente p.t.,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in  
Napoli, via Diaz n.11;

e (nel secondo, terzo e quarto ricorso) nei confronti, rispettivamente, di:

Lerro Caterina, Merciai Renato e Iervolino Virginia, controinteressati, non  
costituiti in giudizio,

**per l'annullamento:**

-- nel primo ricorso dell'O.M.P.I. del 22.4.1993, pubblicata in G.U. il  
21.5.1993, con cui è stato bandito il concorso per soli titoli per l'accesso ai  
ruoli delle scuole secondarie ai sensi della legge n. 417 del 1989 (doppio  
canale);

-- nel secondo, terzo e quarto ricorso, dei decreti del Sovrintendente  
Scolastico Regionale della Campania rispettivamente n.24361 del 2.9.1993,  
n. 20054 del 28.9.1993 e n. 19569 del 25.10.1993 con i quali i ricorrenti De  
Martino Paola, Santonastaso Elio e Pascale Giancarlo sono stati esclusi dal  
concorso nonchè della relativa graduatoria nella parte in cui escludono i  
ricorrenti.

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

data per letta alla pubblica udienza del 10 dicembre 1998 la relazione  
del Consigliere D'Alessio;



uditi altresì l'avv. Elio Cuoco, per delega, per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Andrea Rippa, per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con il primo ricorso, notificato l'8 luglio 1993 e depositato il successivo 21 luglio, i sigg. De Martino Paola, Ino Lucia, Dell'Unto Mario, Pascale Giancarlo, D'Amelio Lucio, Santonastaso Elio, Adrigheri Adriano, Golia Elena, Casoria Maria Antonietta, Tonziello Pasquale, Nunziata Salvatore, De Musso Francesco e Pugliese Paolo, insegnanti di materie civili presso la scuola militare "Anelli" di Caserta, hanno impugnato l'O.M.P.I. del 22.4.1993, pubblicata in G.U. il 21.5.1993, con cui è stato bandito il concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli delle scuole secondarie, ai sensi della legge n. 417 del 1989 (doppio canale), ed hanno chiesto di essere inseriti nelle graduatorie del c.d. doppio canale.

Con i successivi ricorsi, notificati rispettivamente il 10 e 13 novembre 1993, il 10 e 18 novembre 1993 e il 10 e 11 novembre 1993 e depositati tutti il successivo 3 dicembre, i sigg. De Martino Paola, Santonastaso Elio e Pascale Giancarlo hanno impugnato anche i decreti, specificati in epigrafe, con i quali sono stati esclusi dal concorso in questione per non aver effettuato un servizio d'insegnamento nella scuola secondaria statale per almeno 360 giorni.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto dei ricorsi perchè infondati.

Con sentenza n. 1257 del 1998 i ricorsi nn. 14161, 14162 e 14163 del 1993 R.G. (nn. 3076, 3077 e 3078 R. Sez. 2<sup>a</sup>), proposti rispettivamente da

De Martino Paola, Santonastaso Elio e Pascale Giancarlo, sono stati rinviati a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il precedente ricorso n. 9094 del 1993 Reg. Gen. (n.1764 R.Sez. 2^).

Alla Pubblica Udienza del 10 dicembre 1998 i ricorsi sono passati tutti in decisione.

### *DIRITTO*

1.- Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe che sono legati dall'evidente vincolo della connessione soggettiva ed oggettiva.

2.- Nel merito, i ricorrenti, insegnanti di materie civili presso la scuola militare dell'Aeronautica "Anelli" di Caserta, sostengono di aver diritto ad essere ammessi a partecipare al concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli delle scuole secondarie, bandito con l'impugnata Ordinanza Ministeriale del 22.4.1993, pubblicata in G.U. il 21.5.1993, avendo svolto più di 360 giorni di servizio in una scuola che è statale e che ha insegnamenti corrispondenti a precise classi di concorso. Illegittima è, pertanto, la predetta Ordinanza Ministeriale in quanto intesa nel senso di non consentire agli stessi di partecipare al concorso ed illegittimi sono i decreti del Sovrintendente Scolastico della Campania, pure impugnati, con cui i sigg. Martino Paola, Santonastaso Elio e Pascale Giancarlo sono stati esclusi dal concorso in questione a causa della mancanza di un servizio d'insegnamento nella scuola secondaria statale per almeno 360 giorni.

Le doglianze risultano fondate.

Come viene, infatti, sostenuto dai ricorrenti, le caratteristiche dell'insegnamento presso le scuole militari sono senz'altro assimilabili a



quelle dei docenti che prestano il loro servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione, tenuto anche conto che gli insegnamenti sono regolarmente riportati per ore e per classi di concorso (italiano, matematica, lingue etc.) e i corsi di studio si concludono con un diploma di scuola professionale rilasciato da una struttura pubblica.

3.- Anche questo TAR ha, del resto, di recente affermato che l'incarico di insegnamento conferito dalle scuole militari ricalca, nelle forme e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure dell'ordinamento scolastico (TAR Campania Napoli, sez. 1<sup>a</sup> n. 37 del 23.2.1995).

Risultano, quindi, illegittimi gli atti impugnati che non considerano utile il servizio svolto dai ricorrenti presso la scuola militare "Anelli" per il solo fatto che tale scuola è gestita dal Ministero della Difesa e non dal Ministero della Pubblica Istruzione, considerato che era previsto, per la partecipazione alle procedure concorsuali in questione, il requisito di un servizio minimo di insegnamento (almeno 360 giorni), nel periodo di riferimento, presso una *scuola di istruzione statale* e tale sicuramente è la scuola "Mario Anelli" dell'Aeronautica presso la quale i ricorrenti hanno prestato servizio. D'altra parte la stessa amministrazione scolastica ha ritenuto utile il servizio prestato nelle istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero che dipendono dal Ministero degli Esteri.

4.- Nè a diversa conclusione può giungersi alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 720 del 6 giugno 1989, richiamata dall'Avvocatura dello Stato, considerato che in tale sentenza viene esclusa l'equiparazione all'insegnamento prestato presso gli istituti di istruzione secondaria degli

incarichi di docenza presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli in considerazione del fatto che l'Accademia è un istituto universitario, anche se con caratteristiche proprie che lo distinguono dalle ordinarie facoltà e, quindi, perchè <<l'insegnamento in una scuola di grado superiore non può essere assimilato a quello prestato in una scuola di grado inferiore, richiedendosi per ciascuno diverse abilitazioni>> (Consiglio di Stato n. 720 del 6 giugno 1989 cit.).

5.- Per i motivi esposti i ricorsi devono essere, pertanto, accolti.

Si ritiene, tuttavia, di disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

**P.Q.M.**


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. II<sup>^</sup>, dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe e li accoglie tutti con il conseguente annullamento, nei sensi di cui in motivazione, dell'O.M.P.I. del 22.4.1993, pubblicata in G.U. il 21.5.1993, con cui è stato bandito il concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli delle scuole secondarie ai sensi della legge n. 417 del 1989 (doppio canale), nonchè dei decreti del Sovrintendente Scolastico Regionale della Campania n.24361 del 2.9.1993, n. 20054 del 28.9.1993 e n. 19569 del 25.10.1993 con i quali i ricorrenti De Martino Paola, Santonastaso Elio e Pascale Giancarlo sono stati esclusi dal concorso con l'esclusione dalla relativa graduatoria.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 1998.

dott. Umberto Orrei - Presidente .



dott. Dante D'Alessio - Consigliere estensore



Il Segretario.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 8 APR. 1999

(Art. 55, L. 27/4-1982, n. 186)

Il Collaboratore di Cancelleria

